



Prot. n. 82770

Ord. n. 108

**OGGETTO: Palio 2 luglio 2022 – Procedimento a carico del fantino Giosuè Carboni detto Carbuero.**

### L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 93 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87658, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Giosuè Carboni detto Carbuero (d'ora in avanti Carbuero), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Carbuero ha presentato memoria (prot. n. 89738) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Carbuero ha prodotto il filmato della Prova Generale, fornito dalla Contrada Priora della Civetta (d'ora in avanti Civetta), e suddiviso la stessa memoria in tre punti:

- 1) nel primo contesta "l'applicabilità dell'articolo 63 primo comma del Regolamento ... non potendo -se non attraverso inaccettabile forzatura- essere equiparata alla Autorità Comunale la Commissione Veterinaria (nella quale ... solo uno dei tre membri è di nomina comunale)";
- 2) nel secondo contesta "di avere ricevuto dalla Commissione Veterinaria, e ... dall'Autorità Comunale, qualsivoglia indicazione circa il comportamento" da tenersi "durante lo svolgimento della Prova Generale" aggiungendo che "nella relazione dei Deputati ... non si precisa in quale occasione tali indicazioni ... sarebbero state date e ... in cosa sarebbero effettivamente consistite". Carbuero precisa che nell'addebito "ci si limita ... a una affermazione ... generica ... rispetto alla quale non è dato determinare ... la ... entità dell'ipotetico scollamento tra indicazioni asseritamente ricevute ... e comportamento tenuto in corsa". Sostiene ancora Carbuero sul punto che "il concetto di indicazioni non corrisponde ... a un precetto da osservare ma ... a un suggerimento ... avente ... un comportamento ... opportuno ma non ... obbligatorio";
- 3) nel terzo contesta "con assoluta fermezza di avere ... lanciato il cavallo al galoppo per tre giri, come ... superficialmente asserito nella relazione dei Deputati ... prima della prova avevo concordato con il Capitano ... di limitarmi a fare effettuare al cavallo un giro al galoppo, senza forzare l'andatura ... uscito dai canapi avevo ... trattenuto il cavallo ... senza in alcun modo spronarlo" ma "giunto davanti al palco delle Comparse il cavallo, che già aveva dato segnali di forte irrequietezza, è sfuggito al mio controllo senza rispondere ai ... tentativi di fargli rallentare l'andatura. All'inizio del terzo giro ... con fatica sono ... riuscito a rallentarlo". Carbuero conclude chiedendo l'archiviazione dell'addebito.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai

suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con accurata attenzione la memoria di Carbuero, e visionato l'allegato filmato non anonimo, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 93 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

- per quanto riguarda il punto 1) descritto in precedenza:

a) il richiamo al co. 1 dell'art. 63 non rappresenta alcuna forzatura nel momento in cui l'Autorità Comunale deve assumere il ruolo di "garante" delle regole. E' stato ritenuto opportuno richiamare questo articolo, e non il 102, poiché la disciplina ivi contenuta appare come ultima ratio a cui rivolgersi per eventi da classificarsi eccezionali e senza via d'uscita. Al contrario il 63, indicando la "dipendenza" dei fantini all'Autorità Comunale, ha permesso di inglobare nella figura del Sig. Sindaco (cfr. art. 103, co. 1) quella dei Veterinari Comunali, anche perché la decisione assunta di consentire alla Civetta di partecipare alla Prova Generale, avveniva, come recita la Relazione dei Deputati della Festa a p. 10 (della quale Carbuero ha avuto la possibilità di prendere visione come da co. 3 dell'art. 99), alla presenza del Sig. Sindaco. Da qui il richiamo al co. 1 dell'art. 63 non forzato, ma legittimo a norma Regolamento. Erra poi Carbuero nell'affermare che nella Commissione Veterinaria solo uno dei tre membri sia "di nomina comunale". La Commissione Veterinaria è formata, come disposto dall'art. 37, co. 3, da due Veterinari (cfr. G.C. n. 14 del 20.1.2022) ed integrata dal supporto di altri tre Veterinari (cfr. G.C. n. 15 del 20.1.2022). Carbuero, evidentemente, ha sovrapposto l'azione della Commissione Veterinaria prevista dall'art. 56, co. 2, con quella prevista dall'art. 50, co. 5;

- per quanto riguarda il punto 2) descritto in precedenza:

b) la Relazione dei Deputati è particolarmente chiara nel richiamare il mancato rispetto di Carbuero alle disposizioni impartite dalla Commissione, tanto più che, a differenza di quanto sostenuto, non può ritenersi "affermazione generica". Carbuero non produce prove indiscutibili a corredo della sua tesi, limitandosi a sostenere solo di non aver mai ricevuto "indicazioni". L'A.D. è obbligato a seguire i rilievi formulati dai Deputati in quanto trattasi di documentazione ufficiale a tutti gli effetti amministrativi e, come tale, può essere sconfessata solo se vengono prodotti elementi alternativi di provata consistenza. Carbuero, al contrario, si è solo limitato a sostenere di non "avere ricevuto dalla Commissione Veterinaria, e ... dall'Autorità Comunale, qualsivoglia indicazione circa il comportamento" da tenersi in occasione dello svolgimento della Prova Generale. All'A.D. tale conclusione non appare convincente proprio perché non suffragata da una memoria atta ad invalidare i rilievi dei Deputati della Festa;

- per quanto riguarda il punto 3) descritto in precedenza:

c) la considerazione di aver lanciato il cavallo al galoppo per tre giri, come emerge dalla Relazione, potrebbe essere con naturalezza rafforzata mettendo solo in rilievo quanto da Carbuero sostenuto: "il cavallo è sfuggito al mio controllo". L'esame richiede un marcato approfondimento. I fantini che corrono in Piazza del Campo sono riconosciuti, con ragione, dei professionisti del settore e come tali devono essere inquadrati, allenandosi con zelo e spiccato senso di appartenenza alla professione scelta. Carbuero è un professionista e come tale deve essere ritenuto; ma nell'analisi sanzionatoria a suo carico e, come è accaduto ad altri professionisti interessati nel 2022 dall'azione dell'A.D., sono

emerse circostanze che nulla hanno a che vedere con il concetto di professionista. Carbuero, così come altri suoi colleghi professionisti, ha teso ad evidenziare responsabilità da attribuire al cavallo per fornire all'A.D. una giustificazione del proprio comportamento. Ad esempio, Carbuero sostiene che "il cavallo già aveva dato segnali di forte irrequietezza" e non rispondeva ai suoi comandi. Giustificazioni che non possono essere motivo di accettazione; tanto più che il cavallo che Carbuero montava è allenato tutto l'anno dallo stesso fantino, per cui ogni tentativo di appoggiare sull'equide tutte le responsabilità risulta vano;

d) la visione del filmato rafforza quanto motivato al precedente punto c). Limitandosi solo all'uscita dal canape e alla pronta ripresa del cavallo si avvalorano le indicazioni impartite dalla Commissione Veterinaria. Poi, però, giunto all'altezza di Fonte Gaia Carbuero si pone in una traiettoria alta e all'esterno oltrepassa quasi tutte le altre Contrade affrontando la corsa non certo come ha sostenuto ("effettuare al cavallo un giro al galoppo") ma con un'andatura che ai Deputati è apparsa di ben altro tenore e che l'A.D., proprio dopo la visione del filmato non a disposizione degli stessi Deputati, fa propria;

e) la richiesta di archiviazione formulata da Carbuero non può essere accolta dall'A.D. per le motivazioni espresse e documentate di cui ai precedenti punti a-d).

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Carbuero in occasione della Prova Generale, come disposto dall'art. 99, co. 5;

#### PROPONE

a) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per non aver ottemperato, in occasione della Prova Generale, alle disposizioni della Commissione Veterinaria lanciando al galoppo il proprio cavallo; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada Priora della Civetta per violazione dell'art. 101;

b) di notificare, così come previsto dall'art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Giosuè Carboni detto Carbuero assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO  
Luciano Fazzi



